



COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 in data 16-10-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sedici** del mese di **Ottobre** alle ore **20:15** nella sala delle adunanze, convocata dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in sessione pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all'appello risultano presenti:

Componente	Presenti	Assenti
BELUZZI IVAN	X	
FACCHINETTI ITALO	X	
BELLINI GIOVANNI	X	
VITALI PAOLO		X
GHILARDI ITALO	X	
MUTTI ROBERTO	X	
MELI FEDERICO	X	
VITALI FRANCA GIOVANNA	X	
RODIGARI LORIS	X	
GHILARDI GIULIA NIVES	X	
TIRONI ARIANNA	X	
Presenti – Assenti	10	1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE GIANNI MAURO SICHEL I il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IVAN BELUZZI - nella sua qualità di SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco lascia subito la parola al consigliere Italo Ghilardi, il quale chiarisce che il regolamento da approvare deriva dall'applicazione del Codice di Protezione Civile (D.Lgs. 02.01.2018, n. 1). Quindi, dopo un breve excursus normativo, afferma che, secondo il regolamento in corso di approvazione il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC) è un "Ente del terzo settore" che, pertanto verrà iscritto al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNT).

Entrando nel merito del regolamento da approvare, il consigliere Ghilardi evidenzia che la seconda parte dello stesso regolamento (a partire dall'art. 10) contiene gli articoli più significativi, in quanto individuano gli organi del GCVPC e le relative competenze, nonché le norme di funzionamento e di organizzazione.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che presso questa Amministrazione comunale è operativo il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile costituito nell'anno 2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25.06.2015 con cui veniva approvato il Regolamento Comunale di Volontariato di Protezione Civile per il Comune di Luzzana;

VISTA la determinazione del dirigente del settore "Sicurezza sul territorio, caccia e pesca - servizio Protezione Civile" della provincia di Bergamo n. 2118 del 16.10.2015, avente per oggetto «Iscrizione alla sezione provinciale dell'Albo regionale del volontariato di protezione civile dell'organizzazione denominata "Gruppo Comunale di Protezione Civile di Luzzana"», con la quale si stabilisce che l'iscrizione in argomento è contraddistinta dai seguenti dati:

- numero progressivo: 103/G;
- sezione: Gruppi comunali / intercomunali;
- specialità: Logistica / gestionale;

VISTA la determinazione del dirigente del settore "Pianificazione Territoriale – servizio Protezione Civile" della Provincia di Bergamo n. 2077 del 4/11/2016, con la quale viene dichiarata "operativa" l'organizzazione denominata "Gruppo Comunale di Protezione Civile di Luzzana", con sede a Luzzana (BG) in via Castello n. 73;

PRESO ATTO della comunicazione con cui la Provincia di Bergamo invita tutti i gruppi comunali provinciali a procedere all'adeguamento del proprio regolamento costitutivo allo schema tipo aggiornato alla Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare del 22.12.2022 recepita con DGR XII/695 del 17.07.2023;

RITENUTO di dover approvare l'allegato "Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile", formato da n. 16 articoli, conforme agli atti indicati al punto precedente;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 17.06.1991;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile”, formato da n. 16 articoli ed allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune;
3. di prendere atto che in data 04.10.2024 si è proceduto all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;
4. di demandare al Responsabile del settore Tecnico e Gestione del Territorio l'attuazione della presente deliberazione.
5. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge:

Il Presidente
BELUZZI IVAN

Il Segretario Comunale
SICHELI GIANNI MAURO

ESECUTIVITÀ

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge dieci giorni successivi la pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. n.267/2000;

☒ Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Segretario Comunale
SICHELI GIANNI MAURO

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del
D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.*



COMUNE DI
LUZZANA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1	Costituzione Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile.....	2
Art. 2	Il Sindaco.....	2
Art. 3	Obiettivi del Gruppo.....	2
Art. 4	Attività del Gruppo.....	2
Art. 5	Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione	3
Art. 6	Volontari effettivi	3
Art. 7	Perdita della qualità di appartenente al Gruppo	4
Art. 8	Diritti dei volontari	4
Art. 9	Doveri dei volontari	4
Art. 10	Organi del GCVPC.....	5
Art. 11	Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo.....	5
Art. 12	Consiglio Direttivo.....	5
Art. 13	Coordinatore operativo	6
Art. 14	Organizzazione operativa del Gruppo	6
Art. 15	Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	7
Art. 16	Norme amministrative e finanziarie	7

Art. 1 Costituzione Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile

1. È costituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25.06.2015 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Luzzana, di seguito Gruppo, nella sede legale del Comune di Luzzana, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il Gruppo è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
3. Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNIS) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 Obiettivi del Gruppo

1. Il Gruppo, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il Gruppo concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 Attività del Gruppo

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3. Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2. Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3. Al Gruppo quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4. Ai sensi del R.R. 10/2022, rt. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumono una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.

5. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale.

6. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.

7. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

8. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

9. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - vestiario e DPI idonei.
 - copia del Regolamento.

Art. 7 Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

1. La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
 - a. recesso volontario presentato dal volontario;
 - b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
 - c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al Gruppo il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi
2. dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
3. I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
4. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
5. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi

diversi da quello di servizio;

- d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 Organi del GCVPC

1. Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:
 - a. Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
 - b. Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c. Coordinatore Operativo.

Art. 11 Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b. collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco,

alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

- d. programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 1/2018.

2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.

4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.

5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.

8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.

10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 Organizzazione operativa del Gruppo

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2. Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3. Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4. Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune di riferimento assegna al Gruppo una sede operativa.

2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.

3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:

- a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
- b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.

3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.